

Regolamento

per l'erogazione degli interventi di sostegno economico e definizione dei criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi forniti dal Servizio Sociale



Indice generale

1 NORMATIVA DI R	RIFERIMENTO	2
2 DEFINIZIONI		2
CAPO I PRINCIPI		2
Art. 1 Oggetto)	2
	tari degli interventi	
Art. 4 Condizio	oni per accedere alle prestazioni economiche	3
	ria e valutazione del bisogno	
	one su domanda	
	della riservatezza	
	li e verifiche	
	ZIONE ISEE PER ACCESSO AI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI	
Art. 9 Ambito	di applicazione	5
CAPO III INTERVE	NTI DI SOSTEGNO ECONOMICO	6
Art. 10 Oggett	to, finalità e destinatari	6
	enti di sostegno economico straordinario	
	enti di sostegno economico per spese funerarie	
	ENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER L'INSERIMENTO DI PERSONE ANZIA	
Art 13 Struttu	ure residenziali socio-assistenziali (Comunità Alloggio), Comunità reside	nziali socio-sani-
	ani non autosufficienti e disabili (RSA e Comunità integrata)	
·	NTI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA'	
	domiciliari – Servizio di assistenza domiciliare (SAD)	
	i attesai	
	A FAVORE DEI MINORI	
	nento di minori presso Comunità di accoglienza	
	mento familiare ed etero familiare	
	o Educativo Territoriale (SET)o di assistenza scolastica specialistica agli alunni con handicap	
	ERVIZI E INTERVENTI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI ALLA CURA E AL S	
	ervizi e interventi	
CAPO VIII DISPOS	SIZIONI TRANSITORIE FINALI	16
Art. 21 Norma	a di rinvio	16
Art. 22 Dispos	sizioni abrogate	16
Art 23 Trattan	mento dei dati	17

1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali":

VISTA la Legge Regionale 23 Dicembre 2005 n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona – Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)";

VISTA la Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;

VISTA la Legge 28 marzo 2001 n. 149 "Diritto del minore ad una famiglia".

VISTA la Legge 21 maggio 1998, n. 162 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave."

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."

2 DEFINIZIONI

Ai soli fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) STATO DI BISOGNO: Versa in "stato di bisogno" il soggetto, inteso come persona singola o come nucleo familiare, nei cui confronti sia accertata l'esistenza di una delle seguenti condizioni:
- a) insufficienza del reddito familiare in rapporto alle necessità primarie di tutti i membri del nucleo;
- b) incapacità totale o parziale di una persona sola a gestire la propria vita quotidiana;
- c) impossibilità di un nucleo familiare di assicurare adequata assistenza ad un suo componente debole;
- d) provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
- e) esistenza di cause o circostanze che possano determinare rischio di emarginazione o di esclusione sociale.
- 2) ISEE: L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica. Il presente Regolamento recepisce le nuove modalità attuative e di calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. e stabilisce le modalità di applicazione ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza dei Comuni e definite dalla L. R. 23/2005.
- 3) POVERTA': la condizione del nucleo familiare la cui situazione economica non permette di disporre dell'insieme di beni e servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso.
- 4) PRESA IN CARICO: funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia.

CAPO I PRINCIPI

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e l'erogazione degli interventi di sostegno economico e definizione dei criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi forniti dal Comune di Tempio Pausania, secondo i principi di universalità, non discriminazione, uguaglianza e cittadinanza definiti dalla Legge Regionale 23 Dicembre 2005 n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona – Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)".

Il presente Regolamento è volto a garantire pari diritti di accesso alle prestazioni alla popolazione che presenta il medesimo bisogno, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione dell'Ente, garantendo la sostenibilità finanziaria attraverso l'individuazione di priorità e criteri di accesso definiti prevalentemente in base al reddito.

Art. 2 Finalità

Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza, di protezione e sicurezza sociale.

Per rendere effettivo il diritto di tutta la popolazione al conseguimento degli obiettivi di cui al presente regolamento, si perseguono le seguenti finalità, nei limiti della legislazione vigente, dei livelli essenziali di assistenza e delle risorse destinate a:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possano procurare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione;
- b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino congrue possibilità di scelta;
- c) agire a sostegno della famiglia, garantendo ai cittadini in difficoltà la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
- d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione.

Art. 3 Destinatari degli interventi

I destinatari degli interventi, ai sensi della vigente legislazione, sono i cittadini residenti nel Comune di Tempio Pausania secondo guanto stabilito dalla L. 328/2000, art. 2.

Accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogate dal sistema integrato di interventi e servizi sociali i soggetti in condizioni di povertà, con limitato reddito, con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Le richieste di accesso ai benefici economici di cui al presente regolamento vengono soddisfatte in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.

Sono esclusi i richiedenti che:

- a) abbiano rifiutato offerte di lavoro di qualsiasi durata proposte attraverso i servizi mirati, finalizzati all'inserimento lavorativo, salvo che per documentati impedimenti;
- b) non abbiano dichiarato l'immediata disponibilità al lavoro al Centro per l'impiego;
- c) abbiano presentato dichiarazioni reddituali non veritiere o discordanti rispetto a quanto accertato dall'Assistente Sociale, fatti salvi i provvedimenti previsti dalla legge per le dichiarazioni mendaci;
- d) usufruiscano già dei medesimi servizi, agevolazioni, rimborsi erogati da altri enti;
- e) pur in possesso dei requisiti, rifiutano in tutto o in parte il progetto così come predisposto dal Servizio so-ciale professionale del Comune;
- f) non presentino la documentazione richiesta dagli uffici preposti, in fase di istruttoria.

Art. 4 Condizioni per accedere alle prestazioni economiche

L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) il destinatario si trovi in uno stato di grave disagio economico, al di sotto della soglia minima di povertà misurata dall'Istat, la quale consiste nella spesa minima necessaria per acquisire i beni e i servizi inseriti in un paniere che varia, per costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del Comune di residenza.
- b) il destinatario non abbia parenti o affini tenuti agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice

civile, o siano questi, per accertati motivi, in condizioni di non potervi provvedere;

c) l'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi abbia opposto rifiuto senza giustificato motivo, a soluzioni alternative offerte dal comune;

Nella valutazione per l'accesso alle prestazioni economiche di cui trattasi, si tiene conto di tutte le misure esistenti finalizzate al contrasto alla povertà.

Art. 5 Istruttoria e valutazione del bisogno

Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare comprensiva nel caso di minori in età di obbligo scolastico dell'attestazione di iscrizione ad una scuola statale/paritaria;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- f) la disponibilità personale di risorse di rete;
- g) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- h) la capacità di assumere decisioni;
- i) la capacità di aderire al progetto concordato.

La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Art. 6 Attivazione su domanda

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Art. 7 Tutela della riservatezza

I dati personali, sensibili e giudiziari sono soggetti alla riservatezza e al segreto e vengono trattati e custoditi esclusivamente per fini istituzionali così come previsto dalla normativa vigente. L'autorizzazione al trattamento dei diretti interessati avviene all'atto di presentazione della domanda di ammissione ad usufruire del sistema dei servizi.

Art. 8 Controlli e verifiche

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, l'ufficio competente dispone, con cadenza semestrale, accertamenti e controlli, a campione, su almeno il 10% dei beneficiari. L'estrazione a campione è soggetta al rispetto della normativa della privacy e della trasparenza amministrativa.

L'iter del sorteggio prevede la presenza del Dirigente del Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese e del responsabile del procedimento. L'estrazione del campione delle dichiarazioni viene affidata ad un dipendente estraneo al settore medesimo. I controlli possono essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti ammini-

strativi.

Il controllo puntuale riguarda, invece, singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- b) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- d) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.

E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PP.AA, purché l'ufficio procedente ne sia a conoscenza. Qualora ritenuto necessario si potrà avvalere sia della collaborazione di altri Servizi comunali sia, previa sottoscrizione di apposita convenzione, dell'operato della Guardia di Finanza. Se dall'esame della documentazione presentata risultano dati incompleti, errori materiali e/o di modesta entità, il servizio competente chiede all'utente di integrare e/o rettificare la domanda entro il termine stabilito.

In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali di cui all'art. 76 del D.P.R.445/2000.

Nel caso in cui il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio erogatore del servizio/prestazione, l'ufficio procedente provvede a verificare a seguito della correzione dell'errore, la sussistenza delle condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di comunicare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Sono comunque fatte salve tutte le procedure di informazione e verifica tra pubbliche amministrazioni previste dall'art.16 del D.L. n. 5 del 09/02/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 04/04/2012, n. 35

CAPO II APPLICAZIONE ISEE PER ACCESSO AI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI

Art. 9 Ambito di applicazione

Il presente regolamento individua nell' I.S.E.E. del nucleo familiare il parametro di riferimento per l'accesso a prestazioni sociali agevolate e/o la loro quantificazione e la determinazione della compartecipazione al costo delle medesime.

Art. 9.1 Tipologie di ISEE

Nel caso di alcune prestazioni la normativa ha previsto specifiche modalità di calcolo dell' ISEE, dettagliate agli articoli 6, 7, 8 e 9 del DPCM 159/2013 e ss. mm .e ii..

Le tipologie di ISEE di cui sopra sono relative a:

- a) richiesta di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria ISEE Sociosanitario;
- b) richiesta di prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi ISEE Minorenni;
- c) richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario ISEE Università
- d) diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa ISEE Corrente.

Art. 9.2 Autocertificazione ISEE In fase di presentazione delle istanze

L'ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n.47 del 27/03/2012).

Il valore ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino, il quale dovrà comunicare il numero di protocollo della DSU rilasciato dall'INPS.

Art. 9.3 Applicazione operativa dell'ISEE per l'accesso ai servizi

I servizi e le prestazioni disciplinati dal presente regolamento prevedono un accesso gratuito, la compartecipazione al costo da parte dell'Utenza, la concessione di un'agevolazione tariffaria, la concessione di prestazioni economiche assistenziali sulla base della situazione economica rilevata con lo strumento dell'ISEE e secondo i parametri individuati nel presente regolamento per ciascun servizio/prestazione, secondo le soglie e le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

In caso di necessità di procedere con interventi temporanei urgenti e inderogabili, ove la mancata attivazione dello stesso progetto possa comportare gravi rischi per la salute e la sicurezza dell'utente (la cui valutazione compete esclusivamente all'Assistente Sociale di riferimento) è data facoltà al Servizio sociale professionale di prevedere ipotesi di esenzione totale/parziale dalla quota di compartecipazione utente o di rimodulazione della stessa, con adozione di apposito atto.

CAPO III INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 10 Oggetto, finalità e destinatari

Descrizione:

Gli interventi di sostegno economico, nei limiti di disponibilità di bilancio dell'Amministrazione Comunale, sono finalizzati a sostenere persone e/o nuclei familiari nel fronteggiare particolari situazioni di disagio economico e si inseriscono in un quadro di intervento globale con l'obiettivo di promuovere il benessere e la qualità della vita. Essi consistono in un'erogazione di denaro o nell'utilizzo di altre forme agevolative che vengono stabilite, per le varie misure, per l'acquisto di beni e servizi definiti nel progetto personalizzato.

Destinatari:

I destinatari degli interventi sono i cittadini in stato di bisogno economico di cui alla L.R. 23/2005, residenti nel Comune di Tempio Pausania con priorità per quelli privi di rete familiare e impossibilitati a svolgere attività lavorativa.

Gli interventi economici si articolano in:

- a) Contributi ordinari, cioè continuativi nel medio periodo;
- b) Contributi straordinari volti a fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili.

Modalità di accesso:

La domanda di contributo ordinario o straordinario è esaminata dal servizio sociale comunale e la sua concessione è subordinata all'elaborazione di un progetto personalizzato di intervento e relativo contratto sociale, anche in un unico documento, che definisce obiettivi e impegni reciproci.

Art. 10.1 Interventi di sostegno economico ordinario

Descrizione:

Il contributo ordinario è erogato di regola per un periodo non superiore ai 6 mesi (prorogabile fino a 12 mesi in caso di effettiva necessità e adesione al progetto concordato) ed è finalizzato al contrasto della povertà e a garantire le esigenze primarie legate al soddisfacimento dei bisogni primari dell'utente e del suo nucleo familiare.

Modalità di accesso:

L'accesso agli interventi di sostegno economico ordinario è limitato ai nuclei familiari con ISEE non superiore alla soglia stabilita nei successivi articoli. Il presente regolamento non si applica, nei casi già disciplinati da misure di sostegno al reddito comunitarie, nazionali, regionali e di ogni altro organismo atto a disporre in ma-

teria.

Art. 10.2 Attribuzione dei punteggi

Il Servizio Sociale attribuisce alle istanze pervenute i punteggi indicati nei successivi punti A) e B). PUNTO A)

In relazione alla composizione del nucleo familiare, sono attribuiti i seguenti punteggi:

Situazione familiare	Punti
Persone che vivono sole	3
Nucleo familiare composto da n. 2 componenti	4
Nucleo familiare composto da n. 3 componenti	5
Nucleo familiare composto da n. 4 componenti	6
Nucleo familiare composto da oltre n. 4 componenti	7
Presenza di figli minori di età fino a 3 anni	8 per ogni figlio
Presenza di figli minori di età prescolare, superiore ai 3 anni e fino a 16 anni	6 per ogni figlio
Nucleo familiare con figli studenti tra i 17 e i 26 anni	7 per ogni figlio

Verranno inoltre riconosciuti ulteriori punteggi per le seguenti situazioni:

Nucleo familiare che sostiene spese per locazione dell'abitazione e/o mutuo per la prima casa: Punti 6.

I suddetti punteggi sono cumulabili.

PUNTO B)

In relazione alla situazione reddituale, sono attribuiti i seguenti punteggi.

Situazione reddituale	Punti
ISEE da € 0 a € 1.000,00	18
ISEE da € 1.000,01 a € 2.000,00	16
ISEE da € 2.000,01 a € 3.000,00	14
ISEE da € 3.000,01 a € 4.000,00	12
ISEE da € 4.000,01 a € 5.000,00	10
ISEE da € 5.000,01 e oltre	0

Per importi dell'ISEE superiori a € 5.000,00 non viene attribuito alcun punteggio.

Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nei punti A) e B).

Determinazione dei contributi economici ordinari

I contributi economici ordinari sono concessi nelle seguenti misure massime :

Punteggio ottenuto	Misura del contributo
Oltre punti 40	€ 500,00 mensili
Da punti 34 a punti 39	€ 450,00 mensili
Da punti 28 a punti 33	€ 400,00 mensili
Da punti 22 a punti 27	€ 350,00 mensili
Sino a punti 21	€ 300,00 mensili

La misura effettiva del contributo economico mensile viene determinata, nel rispetto dei limiti di cui sopra, sulla base della valutazione professionale del Servizio Sociale competente e in coerenza con gli obiettivi del progetto personalizzato predisposto in condivisione con l'utente.

Art. 11 Interventi di sostegno economico straordinario

Descrizione

I contributi economici straordinari vengono erogati alle persone o ai nuclei familiari che per particolari motivi si trovano a fronteggiare situazioni di bisogno imprevedibili e urgenti sotto il profilo della causalità (spese funerarie, spese sanitarie come di seguito specificato).

Modalità di accesso

La domanda di accesso viene presentata dall'interessato all'Ufficio Protocollo del Comune.

Criteri per la valutazione

Per la definizione dello stato di impossibilità momentanea di far fronte a situazioni di bisogno imprevedibili e urgenti si tiene conto dei seguenti elementi valutativi:

- valutazione della situazione economica e patrimoniale di tutti i componenti del nucleo familiare.(ogni documento utile che attesti la condizione economica del momento in possesso del nucleo familiare, per esempio CU, ISEE, Modello Unico);
- valutazione delle situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono temporaneamente in modo grave l'equilibrio socio - economico del nucleo o della persona; valutazione dei casi in cui si renda necessario intervenire al fine di salvaguardare minori, anziani o soggetti deboli, ed evitare l'aggravamento di situazioni sociali già precarie.

In caso di eventi eccezionali (lutti, perdita del lavoro improvvisa...etc) debitamente documentati dal richiedente, il Servizio Sociale può quantificare un importo congruo a soddisfare il bisogno sopravvenuto. Il contributo non è ripetibile nel corso dello stesso anno solare ad eccezione di casi particolari la cui gravità viene valutata dal servizio sociale.

Sono di norma ammesse al contributo straordinario:

- bollette di utenze di importo elevato;
- arretrati di affitto e condominio di importo elevato;
- spese straordinarie relative all'accudimento e al mantenimento dei figli, soprattutto se minori;
- ogni altro bisogno economico urgente e/o imprevedibile.

Sono di norma respinte le richieste di intervento economico finalizzate ad acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale) dal Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, possono essere accolte nei casi in cui ci sia la necessità di prevenire l'insorgenza o l'aggravamento di condizioni di maggiore bisogno assistenziale in nuclei familiari in temporanea e grave situazione economica.

Concessione o diniego dei contributi economici

Il contributo economico annuo massimo concedibile è di € 3.000,00. Il limite previsto può essere superato del 40%, in presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio, opportunamente documentati ed a seguito di attenta valutazione del servizio sociale.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento di erogazione dei contributi economici è di 30 giorni, salvo casi di particolare complessità che richiedano un'istruttoria molto articolata, dalla data di presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

Viene comunicato all'interessato il provvedimento di accoglimento dell'istanza o di diniego, qualora la domanda pervenuta non sia rispondente ai criteri esplicitati di seguito.

Sono esclusi dalla prestazione economica coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) ulteriori proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ed abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro e direttamente le-

gati alle possibilità di sussistenza;

- b) mancata presentazione a seguito di ripetute convocazioni anche non formali da parte del Servizio Sociale per sostenere un colloquio;
- c) soggetti in età lavorativa che rifiutino senza valido motivo offerte di lavoro, salvo per documentate cause di forza maggiore;
- d) accertato possesso di beni voluttuari e di lusso non compatibili con lo stato di indigenza dichiarato.

Art. 12 Interventi di sostegno economico per spese funerarie

Il Comune ha l'obbligo di dare degna sepoltura alle persone decedute nel Comune di Tempio Pausania anche non residenti, in condizioni di indigenza e per le quali vi è l'assenza dei familiari o gli stessi non sono in grado di provvedervi. Per quanto riguarda la disciplina normativa si rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente.

Presentazione dell'istanza

Possono inoltrare richiesta per spese funerarie i familiari dei defunti o referenti; in assenza dei soggetti indicati si procede d'ufficio.

Modalità di fruizione del servizio

Per i funerali a carico del Comune il Servizio Sociale:

- procede a coprire tali spese solo dopo aver effettuato le doverose verifiche sullo stato di indigenza del soggetto e sulla presenza o meno di familiari ai sensi dell'art. 433 c.c.

Nel caso in cui la comunicazione del decesso provenga da Enti diversi dal Comune (es. Ospedale, Magistratura, Forze dell'Ordine ecc...) il servizio sociale provvede a contattare tramite il criterio di rotazione delle agenzie accreditate, l'agenzia da incaricare.

- predispone gli accertamenti di competenza e dà mandato all'Agenzia Funebre utilizzando il sistema della rotazione degli affidamenti. Il servizio consiste nella fornitura del feretro, trasporto e seppellimento in campo comune in uno dei cimiteri comunali (Tempio, Bassacutena, Nuchis, San Pasquale);
- provvede direttamente al pagamento delle spese funebri (limitatamente all'acquisto della cassa e alle spese di trasporto e inumazione, nel rispetto delle norme in materia igienico sanitaria) come stabilito dal Regolamento di Polizia Mortuaria vigente.

Il costo del servizio è stabilito nel procedimento di accreditamento delle agenzie.

Per le spese funerarie il procedimento amministrativo viene istruito dall'Assistente Sociale competente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, a seguito di formale richiesta da parte di un familiare qualora esistente o in assenza, da altri referenti aventi titolo. In tali casi L'Assistente Sociale provvede, dopo aver eseguito i necessari accertamenti per la verifica dei requisiti richiesti, al pagamento delle spese, erogando il contributo economico ad integrazione o a saldo della fattura emessa dall'Agenzia funebre che ha svolto il servizio. Il contributo viene liquidato direttamente all'Agenzia.

CAPO IV INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER L'INSERIMENTO DI PERSONE ANZIANE E DISABILI IN STRUTTURE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Art. 13 Strutture residenziali socio-assistenziali (Comunità Alloggio), Comunità residenziali sociosanitarie per anziani non autosufficienti e disabili (RSA e Comunità integrata).

Oggetto, finalità e destinatari

L'inserimento in struttura residenziale è destinato a cittadini totalmente o parzialmente non autosufficienti con un livello di compromissione funzionale tale da non consentire il soddisfacimento delle loro necessità quotidiane di tipo assistenziale, sociale e sanitario con il supporto del nucleo familiare o dei servizi domiciliari.

L'Amministrazione comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico a fa-

vore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della retta.

L'intervento si configura come prestazione agevolata di natura socio-sanitaria di ospitalità alberghiera, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f del DPCM 159/2013. Il contributo non può essere diretto alla copertura delle spese per il trasferimento dell'utente dal domicilio alla struttura e viceversa, o tra strutture ospitanti.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Comunità Alloggio:

L'erogazione dell'intervento economico è disposta solo nei confronti di chi ha richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura (ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L. 328/2000) e solo se l'inserimento è stato disposto con il coinvolgimento dell'Ufficio competente (solitamente il Servizio Sociale territoriale).

All'utenza che già risulta autonomamente fruitrice di un servizio oggetto del presente regolamento, tramite accordi di natura privatistica, liberamente e privatamente assunti con il soggetto gestore, non può essere riconosciuta alcuna agevolazione retroattiva.

Il limite massimo dell'intervento economico integrativo, che viene versato direttamente all'utente o al suo rappresentante legale, o alla struttura all'uopo delegata da parte dell'utente, è costituito dall'ammontare della retta al netto dell'importo della contribuzione a carico dell'utente. Per l'attivazione del servizio è necessaria la richiesta di integrazione della retta da parte dell'utente o del suo rappresentante legale o di un familiare referente.

RSA e Comunità Integrata

L'istanza per l'inserimento in RSA è presentata al Punto Unico di Accesso territorialmente competente da parte dell'interessato o dei suoi familiari, dal medico di base, dall'unità ospedaliera o altra struttura in cui la persona è ricoverata o dal servizio sociale comunale. L'inserimento può essere disposto a seguito dell'esame della situazione sociale e sanitaria da parte dell'Unità di valutazione territoriale (UVT), che si avvale di apposite scale di valutazione multidimensionale. L'UVT individua per ogni utente un profilo assistenziale complessivo che deriva dalla composizione dei singoli livelli di assistenza sanitaria e sociale.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

La misura dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata con riguardo alla situazione economica effettiva dell'utente, secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013, ed alla compartecipazione complessivamente sostenibile sulla base della valutazione della situazione economica, così come specificato all'art.27 comma 2 della L.R.23/05.

In considerazione della particolare natura delle prestazioni rese dalle RSA e Comunità Integrata, la tariffa giornaliera si compone di una quota sanitaria e di una quota sociale, definite dalla normativa regionale. La quota sanitaria è finanziata dal Fondo Sanitario Regionale e versata direttamente alla struttura, mentre l'Amministrazione comunale garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della quota sociale.

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6, comma 3, del DPCM 159/2013 (prestazioni di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo), gli interessati dovranno presentare la certificazione ISEE Socio-Sanitario Residenze e, ai fini del calcolo della quota di contribuzione dell'utenza, si individuano i sequenti parametri.

FASCE ISEE	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIO- NE A CARICO DELL'UTENTE	PERCENTUALE DI AGEVOLAZIONE A CARICO DELL'ENTE
€ 0,00 – 2.000,00	0%	100 %
€ 2.000,01 – 4.000,00	30 %	70 %
€ 4.000,01 – 6.000,00	40 %	60 %
€ 6.000,01 - 8.000,00	50 %	50 %
€ 8.000,01 – 10.000,00	60 %	40 %
€ 10.000,01 – 12.000,00	70 %	30 %
€ 12.000,01 – 14.000,00	80 %	20 %

€ 14.000,01 – 16.000,00	90 %	10 %
da € 16.000,01	100 %	0 %

L'accesso all'agevolazione tariffaria sarà consentito esclusivamente ai nuclei con ISP (indicazione situazione patrimoniale risultante dall'ISEE – costituita da beni immobili e valori mobiliari) fino ad un massimo di € 200.000,00.

Metodo di calcolo della quota utente e della quota comunale:

Cause di esclusione

Sono esclusi dal beneficio coloro che:

- a) non presentano l'istanza di richiesta debitamente compilata e corredata dalla documentazione sanitaria attestante la condizione di parziale o totale non autosufficienza e dalla certificazione ISEE Socio Sanitario Residenze:
- b) superano la soglia massima ISEE prevista nella tabella di cui sopra;
- c) superano la soglia massima ISP di € 200.000,00.

La titolarità di beni immobili e di altri diritti reali sugli stessi, anche in quota con altri soggetti, esclude l'accesso all'intervento comunale per l'integrazione delle rette fatta eccezione per la casa di abitazione, destinata ad abitazione principale, se occupata da suoi parenti e affini entro il terzo grado.

L'intervento del Comune è altresì escluso qualora il richiedente abbia compiuto atti a titolo gratuito nei due anni anteriori, in riferimento agli immobili o diritti reali sugli stessi per un valore catastale superiore a € 15.000.

E' del pari escluso l'intervento del Comune qualora il richiedente abbia compiuto atti a titolo oneroso nell'anno anteriore in riferimento agli immobili o diritti reali sugli stessi per un valore catastale superiore a € 15.000.

La ricorrenza dei casi contemplati nei tre precedenti commi determina l'inammissibilità della domanda di integrazione della retta, fatta eccezione per eventuali deroghe disposte su motivata relazione dei Servizi Sociali nel rispetto del presente regolamento.

Nel caso intervengano condizioni di urgenza ed indifferibilità del ricovero, l'Amministrazione Comunale garantisce in ogni caso l'intervento, in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta.

Qualora ad istruttoria completata si riscontri la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale, l'Amministrazione Comunale, attraverso gli uffici competenti, attiva le procedure per il recupero delle somme corrisposte, fatti salvi i provvedimenti a seguito di accertamento di dichiarazioni mendaci.

Individuazione della struttura

L'individuazione della struttura a carattere sociale deve essere fatta tra quelle indicate dal competente Servizio Sociale, sulla base dei posti disponibili al momento dell'inserimento. In particolare, si fa riferimento alle strutture del territorio, le cui rette non superino gli importi massimi di contribuzione stabiliti dal Comune di Tempio Pausania. In assenza di disponibilità di posti nelle strutture di cui al capoverso precedente, per la gestione di casi che richiedono comunque un inserimento immediato, si può fare riferimento ad altre strutture con rette superiori. La collaborazione tra il Comune di Tempio Pausania e le strutture in cui sono inseriti gli utenti è regolata da una apposita convenzione.

Compartecipazione al costo e Residenza

In linea generale, la quota a carico degli enti locali grava sul Comune di residenza del beneficiario.

L'imputazione di tale onere non viene modificata nel caso che la persona ospitata ottenga, successivamente all'inserimento, la residenza nel comune nel quale insiste la struttura, come specificato nel Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della Legge Regionale 23/2005, approvato il 10 luglio 2008, titolo IV, art. 45 comma 2. la quota a carico degli enti locali grava, pertanto, sul Comune di residenza originario del beneficiario.

CAPO V INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA'

Art. 14 Servizi domiciliari - Servizio di assistenza domiciliare (SAD)

Oggetto, finalità e destinatari

Il Servizio di assistenza domiciliare (SAD) è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o con disabilità, in condizioni di temporanea o permanente limitazione dell'autonomia, nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita nonché quella della famiglia di appartenenza attraverso prestazioni a carattere preventivo e/o riparatorio, anche finalizzati ad evitare il rischio di ricoveri impropri in strutture sanitarie o sociosanitarie.

Il SAD si compone di prestazioni di natura socio-assistenziale ed è erogato tramite figure professionali qualificate. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

Il SAD assicura prestazioni di assistenza relative alla cura della persona, alla preparazione e somministrazione dei pasti, alla corretta esecuzione di prescrizioni farmacologiche e al corretto utilizzo di ausili per favorire l'autonomia della persona. Può offrire prestazioni relative al governo dell'alloggio e alla gestione delle attività domestiche, ma anche interventi igienico - sanitari di base e attività di sostengo alla socializzazione e alla vita di relazione.

Le prestazioni offerte dal SAD si integrano, secondo quanto previsto nel progetto individualizzato, con quelle offerte dal Volontariato, le cure domiciliari integrate, con gli interventi di cui alla L. 162/98 e con ogni altra misura prevista in materia.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Il SAD può essere organizzato in forma associata nell'ambito PLUS. In tal caso l' organizzazione e gestione amministrativa sono affidate all'Ente Gestore individuato dalla Conferenza dei Servizi (comune capofila o altro soggetto giuridico a tal fine costituito), al fine di assicurare una risposta al bisogno dei cittadini in modo omogeneo e uniforme in tutto il territorio del Distretto.

L'istanza per l'accesso alle prestazioni del SAD associato viene presentata dall'utente o dal suo legale rappresentante al Servizio sociale del comune di residenza, il quale verifica il bisogno assistenziale e predispone il progetto individualizzato. Tale progetto viene trasmesso all'Ente gestore, che procede all'attivazione nei tempi stabiliti dal contratto d'appalto.

L'istanza dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, relativa all'ISEE aggiornato e ad essa dovrà essere allegata l'eventuale certificazione sanitaria attestante la condizione di parziale o totale non autosufficienza. Qualora tale documentazione non fosse immediatamente disponibile, l'Utente o suo legale rappresentante si impegnano per iscritto a presentarla nel più breve tempo possibile.

Nelle more della presentazione di tale documentazione il servizio potrà comunque essere attivato, secondo la valutazione del Servizio Sociale, previo impegno dell'utente o suo rappresentante al pagamento della quota di contribuzione determinata a seguito dell'acquisizione dell'ISEE, con effetto dal primo giorno di erogazione della prestazione.

Nel caso in cui le richieste siano superiori all'effettiva disponibilità in capo a ciascun comune, è predisposta apposita lista d'attesa secondo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, salvo i casi urgenti in cui il Servizio Sociale ritenga necessario attivare d'ufficio il servizio, prescindendo dalla lista. A parità di condizioni di non autosufficienza e di bisogno assistenziale, la priorità è data all'Utenza con capacità economica inferiore, in quanto più difficilmente potrà accedere a servizi alternativi a quello pubblico.

Il Servizio può essere sospeso temporaneamente, previa presentazione di istanza motivata che ne specifichi il periodo. Almeno 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione, l'utente, il familiare o suo legale rappresentante, deve comunicare se intende riprendere il servizio o rinunciare definitivamente. I ricoveri temporanei (indipendentemente dalla durata) non comportano dimissione dal servizio.

Le assenze temporanee dal domicilio non comportano la dimissione se l'assenza non supera i 30 giorni. Il Servizio è riattivato, previa comunicazione anticipata del rientro dell'Utente, entro 5 giorni dal ritorno al domicilio. Per assenze superiori ai 30 giorni si procede alle dimissioni e all'eventuale successiva nuova valutazione per la presa in carico.

Il Servizio può essere ridotto o cessare nelle seguenti fattispecie:

- a) richiesta dell'Utente, di un familiare referente o del rappresentante legale;
- b) decesso o ricovero prolungato in struttura residenziale;
- c) perdita dei requisiti di ammissione;
- d) comportamenti inadeguati e/o gravemente scorretti, reiterati, nei confronti del personale addetto all'assistenza (es. molestie, aggressioni verbali e/o fisiche, minacce);
- e) assenza dal domicilio, senza preavviso, per più di 3 volte nell'orario in cui deve essere effettuata la prestazione;
- f) assenza dell'Utente per più di 30 giorni, con esclusione dei ricoveri ospedalieri;
- g) avvio della procedura esecutiva per il recupero degli insoluti e/o per il recupero di quanto non versato a seguito di dichiarazioni non veritiere della situazione economica (salvo deroga motivata disposta dal Servizio Sociale)
- h) non adesione al progetto da parte dell'utente o suo familiare di riferimento o rappresentante legale;
- i) trasferimento della residenza presso Comuni diversi da quelli dell'Ambito distrettuale di appartenenza.
- j)ogni altra circostanza pregiudizievole all'erogazione del servizio prevista all'interno dei disciplinari di gara.

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6, del DPCM 159/2013 (prestazioni di natura socio-sanitaria) se il servizio è rivolto ad adulti non autosufficienti o, sulla base degli artt. 3 e 7 dello stesso DPCM se il servizio è rivolto a minori, la compartecipazione da parte degli utenti è definita secondo i seguenti parametri:

FASCIA	REDDITO (I.S.E.E)	COSTO ORARIO DEL SERVIZIO
Α	FINO A € 6.500,00	ESENTE
В	DA € 6.500,01 A € 12.500,00	10%
С	DA € 12.500,01 A €18.500,00	35%
D	DA € 18.500,01 A € 24.500,00	50%
Е	DA € 24.500,01 E OLTRE	100%

L'importo della contribuzione dovuta per ciascuna ora di assistenza dovrà essere comunicato all'utenza prima dell'avvio del servizio. L'Utente già beneficiario del servizio deve presentare l'ISEE aggiornato entro il 1 aprile di ciascun anno e l'applicazione della tariffa così ridefinita decorrerà dal 1 luglio. Il difetto di presentazione della documentazione ISEE comporta l'applicazione della tariffa massima.

Art. 15 Lista di attesa

Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- 1) persona che vive sola;
- 2) dinamiche familiari problematiche per patologie che comportano un elevato carico assistenziale;
- 3) rischio di istituzionalizzazione;
- 4) rischio sociale elevato;
- 5) assenza di figli;
- 6) assenza di altri parenti o di reti amicali che siano in grado di dare un supporto adeguato;
- 7) disagio o patologie imputabili principalmente alla solitudine;

- 8) difficoltà del coniuge o dei figli a gestire la situazione (per lontananza o problemi lavorativi);
- 9) situazioni familiari complesse per presenza di situazioni multiproblematiche;
- 10) avvenimenti particolari che modificano radicalmente lo stato familiare;
- 11) situazione economica complessiva (dell'utente e dei familiari obbligati per legge) che non consente il ricorso a interventi di natura privata;
- 12) famiglie che stanno sostenendo il carico assistenziale da diverso tempo;
- 13) famiglie che non beneficiano di interventi o sostegni integrativi di carattere assistenziale erogati da Enti pubblici, privati o previdenziali.

Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

CAPO VI SERVIZI A FAVORE DEI MINORI

Art.16 Inserimento di minori presso Comunità di accoglienza

L'inserimento in Comunità offre accoglienza e protezione a minori che devono essere temporaneamente allontanati dalla famiglia, qualora la permanenza nella stessa sia pregiudizievole alla loro crescita per inadeguatezza genitoriale, per problematiche di natura sociale e relazionale.

L'inserimento può avvenire:

- a) A seguito di Provvedimento del Tribunale per i Minorenni;
- b) A seguito di intervento del Servizio Sociale comunale, in applicazione dell'art. 403 del C.C., quando il minore si trovi in una situazione di abbandono morale o materiale o appartenga a un nucleo familiare in cui i genitori o chi esercita la responsabilità, si dimostrino gravemente incapaci di provvedere alla cura, alla protezione e all'educazione dello stesso;
- c) su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sul minore previa presentazione di apposita richiesta scritta al Comune di residenza, il quale effettua una valutazione socio-familiare e, qualora ritenga opportuno l'inserimento, individua la struttura più idonea al caso.

La retta mensile di inserimento in comunità è a carico del Comune in cui è residente il minore e la sua famiglia. La collaborazione tra il Comune di Tempio Pausania e le comunità di volta in volta individuate per le finalità sopra esposte, è regolata da apposita convenzione.

Art. 17 Affidamento familiare ed etero familiare

E' un istituto disciplinato dalla L. 184/83 e ss.mm.ii. che prevede l'accoglienza presso una famiglia di un minore temporaneamente privo del necessario supporto familiare o per il quale la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico sviluppo della personalità e del processo di socializzazione.

Destinatari

L'affidamento è rivolto a minori residenti nel territorio del Comune di Tempio Pausania di età compresa tra 0 e 18 anni.

Modalità di accesso e criteri

I minori sottoposti a procedimento di tutela da parte dell'Autorità Giudiziaria o ad intervento di tutela d'urgenza da parte del Servizio Sociale Comunale, come previsto dall'art. 403 del C.C., sono inseriti presso famiglie disponibili, anche non residenti nel territorio del Comune di Tempio Pausania, e valutate idonee all'affidamento familiare dai servizi preposti, con un provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare.

Il Comune di Tempio Pausania stipula apposita assicurazione a favore dei minori in affidamento ed eroga a favore delle famiglie affidatarie un contributo economico previsto dalla normativa nazionale e regionale, la

cui misura è determinata dall'Amministrazione Comunale in atti formali approvati dall'organo esecutivo o dal Responsabile del Servizio, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Art. 18 Servizio Educativo Territoriale (SET)

Oggetto, finalità e destinatari

Il Servizio Educativo Territoriale (di seguito SET) costituisce un complesso di interventi in favore del minore e della sua famiglia in situazione di temporanea difficoltà, volti a tutelare il suo diritto ad essere educato nel proprio ambiente familiare e sociale, recuperando e rinforzando le risorse presenti nel nucleo familiare e nel contesto territoriale.

Ai sensi delle Linee Guida di cui alla D.G.R. n.55/68 del 29/12/2000 e ss.mm.ii, ali obiettivi del servizio sono:

- a) sostenere la famiglia in difficoltà educativa, mettendola in condizioni di recuperare il suo ruolo genitoriale e di operare in autonomia;
- b) valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del minore all'interno della famiglia, della scuola e del tempo libero, con l'appoggio delle agenzie del territorio e con le risorse della comunità;
- c) costruire una rete di legami tra nucleo familiare e ambientale esterno (quartiere, parrocchia, scuola e altri servizi);
- d) promuovere le capacità progettuali del minore e della famiglia.
- Il SET si articola attraverso prestazioni professionali dell'Educatore professionale e può connotarsi come strumento di prevenzione, di recupero, oppure di sostegno, con metodologia, luoghi e tempi di intervento diversi. Nella individuazione dei destinatari dell'intervento si deve assicurare prioritaria attenzione alle seguenti situazioni:
- a) minori appartenenti a famiglie che hanno difficoltà ad esercitare il proprio ruolo educativo;
- b) minori interessati da un decreto della Magistratura Minorile;
- c) minori in istituto o in comunità interessati a processi di reinserimento familiare, o che comunque vivono fuori dalla famiglia di origine (affidi e adozioni).

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Il Servizio Sociale comunale, titolare del caso, attiva il servizio su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale e procede, in collaborazione con l'educatore professionale alla predisposizione di un piano d'intervento individualizzato e/o per i gruppi.

L'attività si svolge prevalentemente in ambito domiciliare e, laddove previsto nel progetto educativo, anche in altri contesti quali la scuola o i servizi del territorio, all'interno del gruppo dei pari o di strutture ospitanti il minore in affidamento.

Gli utenti che usufruiscono del servizio di assistenza educativa domiciliare sono tenuti al pagamento di una quota di compartecipazione al costo del servizio, in base alla situazione economica del nucleo familiare, tenendo conto delle risultanze dell'ISEE e secondo la seguente tabella:

FASCIA	REDDITO (I.S.E.E)	COSTO ORARIO DEL SERVIZIO
Α	FINO AD € 12.500,00	ESENTE
В	DA € 12.500,01 A €15.500,00	15%
С	DA € 15.500,01A € 18.500,00	30%
D	DA € 18.500,01 A € 24.500,00	45%
Е	DA € 24.500,01 A € 30.500,00	60%
F	DA € 30.500,01 E OLTRE	100%

Sono esclusi dal pagamento della quota gli utenti per i quali il servizio è attivato su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, come prescrizione da parte dei servizi di Neuropsichiatria Infantile e del Servizio Sociale

Art. 19 Servizio di assistenza scolastica specialistica agli alunni con handicap

Al fine di sviluppare l'integrazione e le potenzialità degli alunni disabili nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, il servizio prevede l'affiancamento dell'alunno da parte di qualificato personale esterno all'ambito scolastico. Compete al Comune la gestione del servizio nelle scuole primarie e secondarie di primo grado (scuole dell'infanzia, elementari e medie pubbliche e private) e alla Provincia la gestione del servizio nelle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori).

Il servizio è gestito sia in forma associata tra i Comuni dell'ambito Plus- Distretto di Tempio Pausania, sia in forma autonoma dal Comune di Tempio Pausania.

Destinatari

Il servizio si rivolge ad alunni affetti da handicap fisici o sensoriali, riconosciuti ai sensi della L. 104/92, art. 13 comma 3, residenti nel Comune di Tempio Pausania.

Modalità di accesso e criteri

Per accedere al Servizio i genitori degli alunni con handicap devono compilare apposita richiesta allegando la relazione sanitaria della struttura pubblica, il verbale di riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art. 3 L.104/1992.

Modalità di contribuzione al costo del servizio

Non è prevista la contribuzione da parte dei beneficiari del servizio.

CAPO VII ALTRI SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI ALLA CURA E AL SO-STEGNO DELLA PERSONA

Art. 20 Altri servizi e interventi

Ulteriori servizi e interventi integrativi e complementari alla cura e al sostegno della persona possono essere previsti e disciplinati, qualora le disponibilità di bilancio lo consentano, in atti formali approvati dalla Giunta Comunale.

CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 21 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle previsioni contenute nelle norme comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 22 Disposizioni abrogate

Il presente regolamento, ai sensi del vigente Statuto Comunale, entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è approvato.

Dopo l'esecutività della deliberazione, il regolamento è pubblicato all'albo comunale per ulteriori quindici giorni.

Il presente regolamento sostituisce e abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari:

- 1) il Regolamento Comunale per l'esercizio delle funzioni di assistenza sociale approvato con deliberazione di C.C. n. 69/1989 e successivamente modificato con Deliberazione di C.C. n. 173/1993;
- 2) il Regolamento ISEE approvato con deliberazione di C.C. n. 93 del 29/11/2006.

Il presente regolamento sostituisce e abroga tutte le disposizioni previgenti con esso incompatibili.

Art. 23 Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di gestione e di utilizzo dei dati personali.

In particolare, si richiamano le disposizioni sulla privacy approvate nel Regolamento Comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (Codice Privacy)

Ai fini del controllo formale, l'Ufficio procedente può effettuare l'interconnessione ed i collegamenti con gli archivi delle Amministrazioni collegate. Ciascuna Amministrazione può effettuare elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, in forma anonima.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Tempio Pausania.

Il Comune di Tempio Pausania mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché dela natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.